

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/3978, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n.1565/DDA/AM)

Con istanza DDA/3978, acquisita in data 1 dicembre 2021 (prot. n. DDA/0003321), è stata segnalata dalla AIE - Associazione Italiana Editori, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società Edizioni BD S.r.l titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere letterario, sul sito internet <https://manga1001.com/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE	TITOLO	ANNO	LINK
Edizioni BD S.r.l.	Bloom Into You	2019	omissis
Edizioni BD S.r.l.	Bloom Into You	2019	omissis
Edizioni BD S.r.l.	Bloom Into You	2019	omissis
Edizioni BD S.r.l.	Tokyo Ghoul	2014	omissis
Edizioni BD S.r.l.	Tokyo Ghoul	2014	omissis
Edizioni BD S.r.l.	Tokyo Ghoul	2014	omissis
Edizioni BD S.r.l.	Kemono Jihen	2020	omissis
Edizioni BD S.r.l.	Kemono Jihen	2020	omissis
Edizioni BD S.r.l.	Kemono Jihen	2020	omissis
Edizioni BD S.r.l.	The Promised Neverland	2018	omissis
Edizioni BD S.r.l.	The Promised Neverland	2018	omissis
Edizioni BD S.r.l.	The Promised Neverland	2018	omissis

L'istante dichiara, inoltre, che: *“Il sito <http://manga1001.com> mette a disposizione, in violazione di legge e contro la volontà degli aventi diritto, migliaia di riproduzioni di opere e parti di opere, in lingua e/o in traduzione italiana, sulle quali i nostri editori associati hanno acquisito diritti di pubblicazione e distribuzione in Italia”.*

Direzione servizi digitali

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere letterarie sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16,

della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dalla società Namecheap Inc., con sede in 4600 East Washington St., Phoenix, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, Islanda, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica support@withheldforprivacy.com;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di *hosting* sono forniti dalla società Iroko Networks Corporation, con sede al 63/66 Hatton Garden, Suite 23, EC1N 8LE Londra, Regno Unito, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@iroko.net, support@iroko.net e admin@ispiria.net. Alla medesima società sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati ad Amsterdam, Olanda.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Direzione servizi digitali

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Adele Morello, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza **"DDA/3978"**, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla Direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 20 dicembre 2021**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore